

Il procedimento penale

- Le attività di polizia giudiziaria
- Il rinvio a giudizio
- Il processo
- l'applicazione della pena

Il processo penale: i soggetti

- ✓ L'imputato
- ✓ Il pubblico ministero
- ✓ La difesa
- ✓ Il giudice
- ✓ Le parti civili

Il processo

- Si svolge in pubblico dibattimento
- La prova si forma davanti al giudice che si colloca in una posizione di terzietà rispetto a difesa ed accusa
- Il giudice del dibattimento non conosce nulla dello sviluppo delle indagini o dei fatti di causa
- Il giudice conosce solo l'imputazione, i precedenti penali dell'imputato e la sua situazione di detenzione o meno, nonché l'esito degli atti irripetibili in dibattimento (perquisizioni, ecc.) e i verbali dell'incidente probatorio

Il processo

- Il dibattimento si apre con un'esposizione introduttiva delle parti
- Ha quindi luogo l'audizione dei testi, prima quelli richiesti dal P.M., poi quelli indicati dalla difesa
- Le domande devono essere su fatti specifici e il testimone ha l'obbligo di dire la verità e di raccontare tutto ciò che sa sui fatti
- L'esame dell'imputato avviene dopo l'audizione di tutti i testi e ha luogo solo se lo stesso vi acconsente
- L'udienza si chiude con la requisitoria del P.M. e gli interventi conclusivi delle difese

La sentenza

- Al termine del pubblico dibattimento si avrà la decisione del giudice, che viene presa in camera di consiglio (senza l'intervento delle parti)
 - Il provvedimento finale che decide nel merito il processo è la **sentenza**, che può essere di assoluzione o di condanna
 - La sentenza è composta da due parti distinte:
 - Il **dispositivo** (decisione vera e propria) che va letto al termine del processo
 - La **motivazione** (in cui il giudice spiega il ragionamento che lo ha portato alla decisione) che può essere resa nota anche in un tempo successivo
-

L'appello

- ✓ Contro la sentenza di primo grado l'imputato e il P.M. possono proporre appello, per cui l'appello non può esserci senza l'impulso di almeno una delle parti
- ✓ Nel corso del giudizio di secondo grado si discuterà solamente di quelle parti di sentenza e dei motivi impugnati con l'atto di appello
- ✓ Avverso le sentenze di secondo grado pronunciate in appello è proponibile ricorso in Cassazione
- ✓ Il giudizio di appello può rivalutare il merito dei fatti, il ricorso in Cassazione no
- ✓ L'impugnazione delle sentenze ne sospende l'esecutività

Il ricorso in Cassazione

- La funzione di controllo sull'attività dei giudici di primo grado e di appello
- Il valore delle sentenze della Cassazione
- La definitività delle sentenze